



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Rita GHEDINI, BROGLIA, LO GIUDICE,
Luigi MARINO, PUGLISI e SANGALLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013

Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco
e del consiglio metropolitano

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 3 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, relativo all'istituzione delle città metropolitane, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con la medesima sentenza è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme relative alle province contenute nell'articolo 17 del medesimo decreto-legge e nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. La motivazione si riferisce all'utilizzo del decreto-legge il quale, in quanto atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista nelle norme censurate nel giudizio. Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2013, ha approvato un disegno di legge di modifica costituzionale per la soppressione delle province e per collocare le città metropolitane non nel primo, ma nel terzo comma dell'articolo 114, con la seguente formulazione: «La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane» (vedi atto Camera n. 1543).

Pertanto, al fine di provvedere alla sollecita istituzione delle città metropolitane, ottemperare al giudizio della Corte costituzionale e consentire ugualmente il rispetto delle scadenze previste dall'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, occorre l'approvazione di una legge ordinaria. Nelle

città indicate dal citato decreto-legge si sono create aspettative che sarebbe del tutto inopportuno deludere, rinviando ancora una volta una riforma lungamente attesa. Poiché nella discussione finora svolta sul tema delle città metropolitane si è verificata una volontà convergente volta alla loro istituzione, e le norme che erano state approvate avevano ricevuto un largo consenso, si reputa preferibile procedere con disegno di legge specifico anche se logicamente collegato con il tema della allocazione delle funzioni di area vasta. Il presente disegno di legge ripropone quindi il testo dell'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012 con alcune limitate ed essenziali modifiche. Esso stabilisce anche le modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, in modo da rendere possibile l'istituzione delle città metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014, come prevedeva il medesimo articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012.

In particolare, l'articolo 1 riproduce il testo dell'articolo 18 del più volte citato decreto-legge n. 95 con le modifiche che vengono di seguito dettagliatamente illustrate.

Le più rilevanti sono tre. La prima riguarda il comma 6, che modifica la composizione del consiglio metropolitano prevista dall'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, portandolo alla metà dei componenti dei consigli delle province appartenenti alle fasce demografiche di maggiore dimensione, così come previsto dall'articolo 37 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima delle riduzioni operate dalle diverse leggi entrate successivamente in vigore (legge 23 dicembre 2009, n. 191; de-

creto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). In questo modo il consiglio metropolitano passa dai sedici consiglieri che erano previsti nel decreto-legge a ventiquattro nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti; dai dodici consiglieri che erano previsti a diciotto nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore a 3.000.000 abitanti; dai dieci consiglieri che erano previsti a quattordici nelle altre città metropolitane.

La seconda riguarda il medesimo comma 6, per specificare che il sindaco metropolitano deve fare ovviamente parte del consiglio metropolitano.

La terza modifica rilevante riguarda il comma 14 che sostituisce la norma incongrua del comma 10 dell'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, la quale stabiliva il titolo esclusivamente onorifico delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco. La nuova norma introduce il divieto di cumulo degli emolumenti e l'obbligo di opzione.

Le ulteriori modifiche rispetto all'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, sono quelle contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, non convertito in legge e quindi decaduto, che erano risultate ampiamente condivise nella discussione parlamentare o che erano state proposte come emendamenti ed ugualmente avevano suscitato largo consenso. Esse sono:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «può nominare» sono inserite le seguenti parole: «tra i consiglieri», al fine di stabilire che anche il vicesindaco deve essere un consigliere;

b) al comma 5, lettera c), prima delle parole: «nel caso» è inserita la parola: «solo». Si tratta di una precisazione necessa-

ria per chiarire, senza possibilità di equivoci, che l'elezione del sindaco metropolitano a suffragio universale e diretto è possibile solo se lo statuto contiene la proposta di un'articolazione del comune capoluogo in più comuni;

c) al comma 7, una serie di modifiche utili a chiarire le modalità di elezione del consiglio metropolitano nei diversi casi, superando il rinvio alle modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale in quanto esse sono disciplinate dal presente disegno di legge;

d) al comma 9 è aggiunta una nuova lettera c), al fine di precisare che alla città metropolitana sono attribuite anche le funzioni delle province diverse da quelle fondamentali ad esse comunque spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) un nuovo comma 13 che prevede le modalità di commissariamento e di nuove elezioni nel caso di mancata adozione dello statuto della città metropolitana.

Vi sono poi altre tre modifiche che sono rese necessarie dai tempi e dal nuovo contesto in cui viene presentato il disegno di legge.

La prima riguarda il primo periodo del comma 1 nel quale risulta soppresso il riferimento, che era invece contenuto nell'articolo 18 del già citato decreto-legge n. 95 del 2012, alla possibile istituzione della città metropolitana precedentemente alla data del 1° gennaio 2014, nel caso di cessazione o scioglimento del consiglio provinciale ovvero di scadenza dell'incarico del commissario governativo.

La seconda riguarda la soppressione dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 18 del più volte citato decreto-legge n. 95 del 2012, relativi all'istituzione della conferenza metropolitana, la cui applicazione era già stata sospesa dal comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Infine l'ultima modifica riguarda il comma 5, lettera *b*), che per l'elezione del sindaco metropolitano sostituisce il precedente rinvio alle modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia con il riferimento all'articolo 3 del presente disegno di legge che la disciplina. Viene altresì specificato che in questo caso il sindaco metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana da un collegio composto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei medesimi comuni.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di elezione del consiglio metropolitano nel caso in cui il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo, secondo quanto prevede la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 1. In quel caso il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni. Sono state assunte a riferimento le modalità di elezione previste dall'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il consiglio provinciale sulla base di collegi uninominali, ma senza premio di maggioranza.

L'articolo 3 disciplina le modalità di elezione del sindaco metropolitano nel caso in cui egli non sia di diritto il sindaco del comune capoluogo o non sia eletto a suffragio

universale e diretto secondo quanto prevede la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 1. Egli è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni che ne fanno parte contestualmente all'elezione del relativo consiglio. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci in carica nei comuni che ne fanno parte al momento delle elezioni. Tali modalità sono le stesse previste dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il presidente della provincia, sulla base di collegi uninominali e con premio di maggioranza.

L'articolo 4 riguarda le modalità di elezione del consiglio metropolitano nel caso di cui al precedente articolo 3 relativo alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 1. Esso è eletto da parte dei sindaci e dei consiglieri dei comuni che ne fanno parte contestualmente all'elezione del sindaco metropolitano. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni. Tali modalità sono le stesse previste dall'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il consiglio provinciale, sulla base di collegi uninominali e con premio di maggioranza.

Infine l'articolo 5 contiene le modalità di determinazione dei collegi e le modalità attuative per l'elezione dei sindaci e dei consigli metropolitani, attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione delle città metropolitane
e soppressione delle province
del relativo territorio)*

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

3. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisi-

zione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro sei mesi dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi tre mesi, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.

4. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco tra i consiglieri ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.

5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267

del 2000, lo statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana da un collegio composto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei medesimi comuni secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge;

c) solo nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 3, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e:

a) da ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) da diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) da quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

7. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:

a) nei casi di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 4;

b) nei casi di cui al medesimo comma 5, lettera *c)*, secondo il sistema previsto dal-

l'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo nel caso di cui al comma 5, lettera *a*), o, nel caso di cui al comma 5, lettere *b*) e *c*), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al comma 5, lettera *c*), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al primo turno ordinario annuale successivo alla legge della regione di cui al comma 3.

9. Alla città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

c) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera *a*), comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni,

loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

11. Alla città metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12. Lo statuto della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto della città metropolitana:

a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio

metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

13. In caso di mancata adozione dello statuto entro il termine di cui al comma 12, il prefetto, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario *ad acta* con il compito di adottare uno statuto il quale, in ordine alle modalità di elezione del sindaco metropolitano, conterrà l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5 del presente articolo. Le elezioni del sindaco e del consiglio metropolitano si tengono entro tre mesi dal decreto di scioglimento e lo statuto adottato dal commissario *ad acta* resta in vigore sino a diversa determinazione del nuovo consiglio metropolitano.

14. Nei casi di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consiglieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana.

15. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti speciali, le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

16. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 2.

(Modalità di elezione del consiglio metropolitano nel caso di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 1)

1. Nel caso di cui alla lettera a), del comma 5 dell'articolo 1, il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Con la lista di candidati di ciascun gruppo deve essere anche presentato il programma amministrativo.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti

i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

8. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

Art. 3.

(Modalità di elezione del sindaco metropolitano nel caso di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 1)

1. Nel caso di cui alla lettera *b*), comma 5, dell'articolo 1, il sindaco metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio metropolitano facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio metropolitano tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio metropolitano ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contras-

segno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere metropolitano corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco metropolitano.

5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo entro due settimane dal primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.

8. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro cinque giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando

un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio metropolitano che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 4.

(Modalità di elezione del consiglio metropolitano nel caso di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 1)

1. Nel caso di cui alla lettera *b*), comma 5 della presente legge il consiglio metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del sindaco metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 3 della presente legge e con il presente articolo.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato

il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto sindaco metropolitano, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti i gruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

Art. 5.

*(Determinazione dei collegi
e modalità attuative)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli e dei sindaci metropolitani.

